

Alla cortese attenzione
del Ministro dell'Istruzione
Dott. Patrizio Bianchi

Il vincolo quinquennale introdotto dalla legge n 159/2019, che dovrebbe diventare triennale con la conversione in legge del Decreto Sostegni-bis, contrasta con alcune disposizioni della nostra Costituzione.

Vi è, infatti, una disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo negli anni precedenti attraverso gli stessi canali del concorso 2018, concorso 2016 e GAE e gli immessi in ruolo nel 2020 soggetti al vincolo senza alcuna possibilità di avvicinamento alle proprie famiglie. Tutto ciò contrasta con l'art 3 della Costituzione: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza alcuna discriminazione.

L'art. 36 della Costituzione prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa: come si fa ad assicurare un'esistenza dignitosa se gran parte della retribuzione viene impiegata in spese per viaggi o peggio per il pagamento di un secondo affitto?

Gli artt. 29 e 30 della Costituzione tutelano il diritto alla famiglia e il diritto dovere dei genitori di istruire ed educare i figli. Ci si chiede: la mamma di un bimbo di 6 anni che deve stare lontana dalla propria famiglia quando riesce a ritornare nella propria residenza trova il figlio che ha 9 anni e che purtroppo ha perso la presenza di uno dei genitori durante un percorso importante della propria crescita.

Inoltre, il dover impegnare in viaggi un arco di tempo significativo della giornata lavorativa, comporta un dispendio di energie che indubbiamente si trasferiscono sulla qualità dell'insegnamento. Una docente che impiega da un minimo di 2/3 anche a un massimo di 6 ore al giorno per raggiungere la scuola sottrae tempo non solo alla cura della propria famiglia ma anche alla preparazione delle lezioni, alla correzione delle verifiche e all'aggiornamento professionale oltre a compromettere il suo stato psicofisico.

A giustificazione del vincolo, quale che sia la sua durata di tre o cinque anni (senza la concessione della mobilità annuale nelle sue varie forme), viene invocata l'esigenza della c.d. continuità didattica.

Nella sostanza, si osserva, con il vincolo l'insegnante segue i suoi alunni per l'intero ciclo senza creare loro i problemi che il cambiamento del docente durante il ciclo provocherebbe.

L'osservazione, a ben vedere, appare priva di valide giustificazioni.

Nella sostanza, infatti, il vincolo avrebbe (o potrebbe avere) una valida giustificazione ove ci si trovasse in presenza di cicli scolastici di durata pari a quella del vincolo stesso e ove il soggetto immesso in ruolo fosse chiamato a reggere l'intero ciclo sin dal suo inizio.

Nella realtà questo non avviene perché non tutti i cicli hanno la medesima durata (di tre o cinque anni) ed inoltre l'insegnante immesso in ruolo sovente assume l'incarico in sostituzione di altro insegnante (che lascia per trasferimento o pensionamento) con la conseguenza che in presenza di queste circostanze la continuità didattica non viene realizzata; inoltre la presenza di più insegnanti all'interno delle classi può generare delle incompatibilità che nella realtà vengono eliminate dal dirigente con il trasferimento ad altra classe di uno dei due soggetti coinvolti. Questo problema può anche essere generato dalla mancanza di empatia tra genitori e insegnante e anche in questo caso il dirigente interviene disponendo il trasferimento dell'insegnante ad altra classe.

Infine, si osserva che il vincolo ove effettivamente poggiasse su solide ed inderogabili motivazioni dovrebbe nella pratica essere sempre e comunque mantenuto senza consentire un qualsivoglia spostamento per tutti e non solo per i neo immessi in ruolo. Infatti, se per la sua conservazione viene invocato l'interesse degli alunni questo interesse permane anche nei confronti di quegli insegnanti che oggi risultano esonerati dal vincolo stesso perché non lo hanno mai avuto o lo hanno superato.

In accoglimento delle considerazioni esposte si chiede che il Ministro, avvalendosi dei poteri che anche il recente provvedimento gli riconosce, voglia concedere la mobilità straordinaria o almeno quella annuale.

In attesa di un Suo riscontro, voglia gradire i nostri più cordiali saluti.

I vincolati e le vincolate italiani